

REGOLAMENTO (CE) N. 2148/96 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1996

che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia» delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico⁽¹⁾ in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3492/90 fissa i principi di gestione contabile delle scorte agricole d'intervento pubblico;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 618/90 della Commissione, del 14 marzo 1990, che stabilisce le norme sulla redazione dell'inventario annuo dei prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3077/92⁽³⁾, occorre ridefinire talune modalità di gestione delle scorte, prestando particolare attenzione alle norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico; che il regolamento (CEE) n. 618/90 deve essere abrogato;

considerando che occorre provvedere, tramite l'applicazione di opportune modalità di gestione e controllo, affinché le scorte d'intervento pubblico siano amministrate secondo principi di buona gestione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni persona, fisica o giuridica, responsabile del magazzinaggio dei prodotti agricoli d'intervento nel quadro della normativa del FEAOG-garanzia tiene una contabilità conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali.

2. Gli organismi d'intervento tengono permanentemente aggiornato un elenco dei titolari di magazzino con cui hanno stipulato un contratto nel quadro del regime di ammasso pubblico. Detto elenco contiene gli elementi tecnici che consentono la determinazione precisa di tutti i punti di magazzinaggio, le capacità, il numero dei capan-

noni, delle celle frigorifere e dei silos, le piante e gli schemi. Esso può essere consultato dagli agenti della Commissione e dai suoi incaricati presso la sede degli organismi d'intervento.

Articolo 2

1. I documenti relativi all'entrata, alla permanenza e all'uscita dei prodotti, che servono di base alla stesura dei conti annuali effettuata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3492/90, vengono comunicati dal titolare del magazzino all'organismo d'intervento almeno una volta al mese.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono pervenire all'organismo d'intervento anteriormente al giorno 10 del mese successivo a quello considerato e includere almeno i seguenti dati: luogo di magazzinaggio (con indicazione, se del caso, della cella o cisterna), quantitativo riportato dal mese precedente, entrata e uscita di ciascuna partita, scorte al termine del periodo considerato.

Detti documenti devono consentire un'identificazione certa dei quantitativi in giacenza in quel momento, tenuto conto in particolare degli acquisti e delle vendite già conclusi, ma riguardanti merci non ancora entrate o uscite dal magazzino.

Un modello di formulario è riportato, a titolo indicativo, nell'allegato I.

Articolo 3

1. Un resoconto annuale sullo stato delle scorte è redatto dal titolare del magazzino sulla base dei resoconti mensili di cui all'articolo 2. Le istruzioni redatte a tal fine dall'organismo d'intervento vengono comunicate a titolo informativo alla Commissione nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il resoconto annuale sullo stato delle scorte, per il quale nell'allegato II è riportato un modello indicativo, contiene un riepilogo dei quantitativi immagazzinati, suddiviso per prodotto e per luogo di magazzinaggio e recante, per ciascun prodotto, i quantitativi in giacenza, i numeri delle partite (eccettuati i cereali), l'anno di inizio del magazzinaggio (escluso l'alcole) e chiarimenti circa le eventuali anomalie riscontrate.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento garantisce l'esattezza delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 1, 2 e 3. A tal fine esso effettua per tutto il corso dell'anno una serie di controlli sui luoghi di magazzinaggio, per quanto possibile a intervalli irregolari e senza preavviso.

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 310 del 27. 10. 1992, pag. 19.